

Condizioni Generali di rateizzazione

Termine presentazione domanda:

30 ottobre 2014

Fasce di debito e relative rate:

- per debiti contributivi da 300,00 euro a 1.500,00 euro un frazionamento dei versamenti fino a 12 rate mensili;
- per debiti contributivi da 1.500,01 euro a 5.000,00 euro a un frazionamento dei versamenti fino a 36 rate mensili,
- per debiti contributivi da 5.000,01 euro a 10.000,00 euro un frazionamento dei versamenti fino a 48 rate mensili;
- per debiti contributivi da 10.000,01 euro un frazionamento dei versamenti fino a 72 rate mensili.

Tasso di rateizzazione

Gli interessi di ammortamento saranno calcolati nella misura del tasso legale (attualmente pari all'1%) più un ulteriore 1% per le rateizzazioni ricomprese in un massimo di 36 mesi, mentre per le rateizzazioni che supero il detto termine, e quindi dai 37 mesi in poi, il tasso applicato sarà pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali

Presupposti:

Potranno accedere alla nuova proposta di rateizzazione del debito previdenziale gli iscritti che non hanno debiti per i quali sia stata già esperita la procedura di recupero con cartella esattoriale Equitalia. Quindi, tutti coloro che risultano non in regola con i versamenti contributivi, anche solo per interessi di mora e sanzioni, indipendentemente dall'anno di riferimento, potranno presentare la domanda di rateizzazione con le nuove regole. Allo stesso modo potranno beneficiare della rateizzazione anche gli iscritti che attualmente hanno un debito in rateizzazione con l'Ente; questi potranno, senza aggravio di spese o costi, annullare la precedente e sottoscrivere la nuova con le diverse e più vantaggiose regole.

Condizioni generali

- Il mancato pagamento di due rate costituisce inadempimento grave e come tale comporta l'immediata decadenza dal diritto della rateizzazione, senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'intero debito previdenziale ancora non corrisposto sarà immediatamente esigibile.

- La modalità di contabilizzazione dei versamenti eseguiti a saldo del debito viene effettuata nel pieno rispetto della normativa prevista dal codice civile (in particolare, l'art. 1193 c.c.). L'Ente non sarà vincolato all'imputazione effettuata dal sottoscritto se il pagamento è parziale. L'imputazione del pagamento parziale segue il criterio della minore garanzia dell'incasso e, a parità di tipologia, sarà contabilizzata dall'importo più risalente nel tempo, nel rispetto della delibera del CdA ENPAB n. 19 del 25 marzo 2004.
- La richiesta di rateizzazione non costituisce novazione dei rapporti debitori con l'Ente di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi.
- L'accoglimento della domanda di rateizzazione non sospende l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per gli anni successivi, ed il loro mancato versamento costituisce per l'Ente giusta causa per la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto potrà essere immediatamente ed automaticamente esigibile dall'Ente in unica soluzione a semplice richiesta.
- Se viene indicato un termine di rateizzazione superiore a quello corrispondente alla fascia del debito in automatico e senza richiesta il piano di ammortamento terra conto della durata massima corrispondente al debito previdenziale